



4.5.5 QUALI SONO I TEMPI MINIMI DI RIPOSO GIORNALIERO PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06?

I **riposi giornalieri** prescritti dal Regolamento CE 561/06 sono di **due tipi: regolare o ridotto**.

Il **riposo giornaliero regolare** consiste in un tempo di riposo ininterrotto di almeno **11 ore** o, in alternativa, in due periodi di cui il primo di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore ininterrotti.

Il **riposo giornaliero ridotto** consiste invece in un tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore. Il Regolamento non consente di ricorrere al riposo ridotto per più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale.



4.5.6 QUALI SONO I TEMPI MINIMI DI RIPOSO SETTIMANALE PREVISTI PER I CONDUCENTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO CE 561/06 ?

I **riposi settimanali** prescritti dal Regolamento 561/06 sono di **due tipi: regolare e ridotto**.

Il **riposo settimanale regolare** deve avere una durata minima di almeno **45 ore** consecutive.

Il **riposo settimanale ridotto** di almeno **24 ore**, ma in questo caso il Regolamento pone **obbligo di recuperare** le ore di riposo non effettuate (cioè 21 ore) entro la terza settimana successiva, unendole ad altro periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore. Non si possono inoltre svolgere due riposi settimanali ridotti in due settimane consecutive.



4.5.7 I RIPOSI GIORNALIERI E SETTIMANALI PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO CE 561/06 POSSONO ESSERE EFFETTUATI DAL CONDUCENTE A BORDO DELL'AUTOVEICOLO?

La risposta è di tipo affermativo in quanto, **in trasferta**, i periodi di **riposo giornaliero** e quelli **settimanali ridotti** possono essere effettuati **sul veicolo**, purché questo sia **dotato delle opportune attrezzature per il riposo** (Fig.A) di tutti i conducenti e **sia in sosta**.



A
CABINA DI UN
AUTOCARRO
(Volvo):
ZONA RIPOSO
(CON CUCCHETTA)



4.5.8 QUAL'È LA DEROGA AI TEMPI DI GUIDA E AL RIPOSO GIORNALIERO PREVISTA DAL REGOLAMENTO CE 561/06 IN CASO DI MULTIPRESENZA?

Quando a bordo dell'autoveicolo che effettua un trasporto assoggettato al Regolamento CE 561/06 vi è la **presenza di due conducente per tutta la durata del viaggio**, lo stesso Regolamento consente a ciascun conducente di effettuare un **periodo giornaliero di riposo limitato a 9 ore**, nell'arco di 30 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

SANZIONI PER INOSSERVANZA DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

In caso di **non osservanza delle prescrizioni sui tempi di guida e di riposo** la nostra normativa prevede sanzioni dirette e sanzioni in concorso (almeno per il trasporto di merci).

Le sanzioni dirette sono contenute nell'articolo 174 del Codice della strada, che **punisce:**

- a) il conducente** che superi i periodi di guida prescritti o non osservi i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 3820/85 (ora abrogato e sostituito dal Regolamento 561/06), con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 599 e con la perdita di 2 punti dal punteggio della propria carta di qualificazione del conducente (CQC);
- b) il conducente** che non osservi i periodi di riposo prescritti ovvero sia sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o di copia dell'orario di servizio di cui al medesimo Regolamento CEE n. 3820/85 (ora abrogato e sostituito dal Regolamento 561/06), con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 599 e con la perdita di 2 punti dal punteggio della propria carta di qualificazione del conducente (CQC);
- c) gli altri membri dell'equipaggio** che non osservino i periodi di riposo, con sanzione amministrativa pecuniaria da 23 a 77 euro, senza alcuna perdita di punteggio;
- d) chiunque** non abbia con sé o tenga in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio con una sanzione amministrativa pecuniaria da 23 a 92 euro, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato, nonché alla perdita di 1 punto dal punteggio del proprio titolo abilitativo alla guida;
- e) l'impresa** che, nell'esecuzione dei trasporti, non osservi le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 3820/85 (oggi abrogato e sostituito dal Regolamento 561/06) e non tenga i documenti prescritti o li tenga scaduti, incompleti o alterati, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 78 a 311 euro per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. Nel caso di ripetute inadempienze, le imprese che effettuano il trasporto di persone in servizio non di linea o di merci, incorrono in sanzioni amministrative più gravi che possono giungere alla sospensione, da uno a tre mesi, di uno o più titoli abilitativi riguardanti il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, fino alla decadenza o revoca del provvedimento che le abilita all'esercizio dell'attività. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Riguardo alle dianzi menzionate sanzioni dirette va aggiunto che:

- in caso di accertamento su strada del superamento del tempo di guida, dell'inosservanza della pausa o dei riposi prescritti da parte del conducente o di altro membro dell'equipaggio, l'organo accertatore intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio, se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa e riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene anche indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.769 a 7.078 euro, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, documenti che potranno essere riottenuti, ritirandoli presso la sede del

comando, dopo dimostrazione di aver effettuato il necessario periodo di riposo. Per le violazioni commesse dal conducente, l'impresa da cui dipende il lavoratore cui la violazione si riferisce è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

Le sanzioni da applicare in concorso sono invece previste:

- a) per quanto riguarda il **trasporto di merci**, nell'articolo 7 del Decreto Legislativo 21 dicembre 2005, n. 286, secondo il quale, in caso di mancata osservanza dei tempi di guida o di riposo da parte del conducente di un autoveicolo adibito al trasporto di merci, scatta la **responsabilità condivisa** dei soggetti della **filiera del trasporto**. Tale responsabilità prevede che il **vettore**, il **committente**, il **caricatore** e il **proprietario della merce** possano essere chiamati a risponderne in proprio, a titolo di concorso nell'illecito amministrativo commesso dal conducente e che a ciascuno di questi soggetti venga notificato un verbale, con una sanzione dello stesso importo di quella prevista per il conducente nel caso in cui:
- sia stato stipulato un contratto di trasporto scritto e questo contenga disposizioni che impongono al conducente di violare le disposizioni sociali (ad esempio con la percorrenza di distanze che richiedano il superamento della durata giornaliera massima di guida);
 - nel caso di contratto di trasporto non in forma scritta, quando i soggetti della filiera del trasporto non siano in grado di dimostrare di aver fornito al conducente precise istruzioni per evitare che le norme fossero violate;
- b) per il **trasporto di passeggeri**, **non sono previste sanzioni in concorso**.



- pag. 310 **4.6.1 IN QUALI TIPI DI SANZIONI INCORRE IL CONDUCENTE CHE NON OSSERVA I TEMPI DI GUIDA O NON EFFETTUA LE PAUSE PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO CE 561/06?**
- pag. 310 **4.6.2 IN QUALI TIPI DI SANZIONI INCORRONO GLI ALTRI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO CHE NON OSSERVANO I PERIODI DI RIPOSO PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO CE 561/06?**
- pag. 310 **4.6.3 NEI CASI DI OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO CE 561/06 CON VEICOLO NON SOGGETTO ALL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO (CRONOTACHIGRAFO), IN QUALE SANZIONE INCORRE IL CONDUCENTE CHE NON ABBA CON SÉ O TENGA IN MODO INCOMPLETO O ALTERATO L'ESTRATTO DEL REGISTRO DI SERVIZIO O LA COPIA DELL'ORARIO DI SERVIZIO?**
- pag. 311 **4.6.4 IN QUALI SANZIONI INCORRE L'IMPRESA CHE, NELL'ESECUZIONE DEI TRASPORTI, NON OSSERVA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO CE 561/06, NON TIENE I DOCUMENTI PRESCRITTI O LI TIENE SCADUTI, INCOMPLETI O ALTERATI?**
- pag. 311 **4.6.5 IN CASO DI SUPERAMENTO DEI TEMPI DI GUIDA DA PARTE DEL CONDUCENTE SI APPLICANO ANCHE SANZIONI IN CONCORSO ALLE IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA FILIERA DEL TRASPORTO MERCI?**



4.6.1 IN QUALI TIPI DI SANZIONI INCORRE IL CONDUCENTE CHE NON OSSERVA I TEMPI DI GUIDA O NON EFFETTUA LE PAUSE PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO CE 561/06?

Il conducente che non osserva le prescrizioni relative ai tempi di guida ed alle pause di riposo prescritte dal Regolamento CE 561/06 incorre in un'**onerosa sanzione amministrativa pecuniaria** e nella perdita di 2 punti dalla propria carta di qualificazione del conducente (o del proprio titolo abilitativo alla guida).




4.6.2 IN QUALI TIPI DI SANZIONI INCORRONO GLI ALTRI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO CHE NON OSSERVANO I PERIODI DI RIPOSO PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO CE 561/06?

I membri dell'equipaggio che non osservino le prescrizioni relative ai tempi di riposo prescritti dal Regolamento CE 561/06 incorrono in una **sanzione amministrativa pecuniaria**, ma non nella perdita di punti dalla propria carta di qualificazione del conducente (o del proprio titolo abilitativo alla guida).



4.6.3 NEI CASI DI OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO CE 561/06 CON VEICOLO NON SOGGETTO ALL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO (CRONOTACHIGRAFO), IN QUALE SANZIONE INCORRE IL CONDUCENTE CHE NON ABBA CON SÉ O TENGA IN MODO INCOMPLETO O ALTERATO L'ESTRATTO DEL REGISTRO DI SERVIZIO O LA COPIA DELL'ORARIO DI SERVIZIO?

Il conducente che, ove prescritto dal Regolamento CE 561/06, non abbia con sé o tenga in modo alterato o incompleto l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio, incorre in una **sanzione amministrativa pecuniaria** e nella perdita di 1 punto dalla propria carta di qualificazione del conducente (o del proprio titolo abilitativo alla guida), salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.





4.6.4 IN QUALI SANZIONI INCORRE L'IMPRESA CHE, NELL'ESECUZIONE DEI TRASPORTI, NON OSSERVA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO CE 561/06, NON TIENE I DOCUMENTI PRESCRITTI O LI TIENE SCADUTI, INCOMPLETI O ALTERATI?

L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni previste dal Regolamento CE 561/06, non tenga i documenti prescritti o li tenga scaduti, incompleti o alterati, incorre in una **sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce**, salva l'applicazione delle **sanzioni** previste dalla **legge penale**, ove il fatto costituisca reato.



4.6.5 IN CASO DI SUPERAMENTO DEI TEMPI DI GUIDA DA PARTE DEL CONDUCENTE SI APPLICANO ANCHE SANZIONI IN CONCORSO ALLE IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA FILIERA DEL TRASPORTO MERCI?

In caso di **superamento dei tempi di guida massimi** da parte del **conducente**, all'**impresa di trasporto** merci da cui dipende il conducente stesso ed al suo **committente** si applica, ai sensi del Decreto Legislativo 286/2005, la **stessa sanzione amministrativa pecuniaria** prevista per la violazione del conducente, se non dimostrino di aver dato all'autista istruzioni per l'esecuzione del trasporto tali da evitare l'inosservanza del tempo massimo di guida.

NORME PARTICOLARI APPLICABILI AL TRASPORTO REGOLARE DI PASSEGGERI SU STRADA CON PERCORSO INFERIORE A 50 KM (URBANO ED EXTRAURBANO)

Il Ministero del lavoro, con risposta all'interpello n° 24 del 4 agosto 2008 ha precisato che: *"Per i soli lavoratori mobili che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento 561/2006, la disciplina dell'orario è dettata dal Decreto Legislativo 66/2003, fatta eccezione per gli articoli 7, 8, 9 e 13 (riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, lavoro notturno), con la precisazione che, per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al R.D.L. 2328/1923 e alla L. 138/1958"*.

Inoltre, lo stesso Ministero precisa che:

"Il regolamento pare non trovare applicazione nelle ipotesi in cui il medesimo conducente esegua complessivamente un percorso superiore a 50 km per avere effettuato più linee o tratte, ciascuna delle quali inferiore a 50 km".

In altri termini, si esclude il criterio della cumulabilità delle singole tratte e/o linee eseguite dallo stesso conducente, considerando soltanto il singolo percorso nel caso risulti superiore a 50 km. (ad esempio: se in un turno è inserita una tratta che da capolinea a capolinea supera i 50 km, per quel giorno valgono le norme previste dal regolamento 561/2006 in relazione alle interruzioni e al rispetto dei tempi di guida, mentre per gli altri giorni, ove siano inserite solo linee inferiori ai 50 km ognuna, valgono le norme applicabili allo specifico servizio svolto).

Questa situazione crea dei **problemi in ordine alla definizione del riposo settimanale** che è disciplinato in tre modi diversi, a seconda che si tratti di servizio passeggeri occasionale o con percorso superiore a 50 km, servizio passeggeri extraurbano con percorso inferiore a 50 km, servizio urbano.

In tal caso, in attesa che il Ministero del Lavoro scioglia i dubbi in materia, sembrerebbe logico applicare il principio della prevalenza della prestazione effettuata nel corso della settimana, col conforto della scarsa giurisprudenza disponibile (Tribunale di Lecce 25.1.2006 n° 32) e per di più riferita a normative ormai abrogate (Regolamento 3820/1985).

Poiché nel trasporto passeggeri con percorso inferiore a 50 km non esistono i casi di deroga di cui all' articolo 13 del Regolamento 561/2006, si possono perciò individuare due fattispecie:

- trasporti regolari di linea con percorso inferiore a 50 km;
- trasporti urbani.

A entrambe le fattispecie si applicano gli articoli 3, 5 e 10 del Decreto Legislativo 66/2003 (vedi **Paragrafo 4.4 parte Comune**).

Trasporti regolari di linea (extraurbani) con percorso inferiore a 50 km

L'**orario di lavoro** è definito dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n°66/2003 come: *"qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"*.

Si computa come **lavoro effettivo** (art.6 legge 138/1958):

- il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore è obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui è autorizzato a lasciarlo, comprese le soste di durata non superiore a 30 minuti;
- il tempo in cui è richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a